



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari  
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI  
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16  
e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## ORDINANZA DEL SINDACO N° 4 DEL 06/05/2022

---

**OGGETTO:** Prescrizioni antincendio 2022- Manutenzione e pulizia dei territori incolti in tema di tutela dell'incolumità e dell'igiene

---

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione, finalizzato ad impedire l'insorgenza e la propagazione degli incendi e pertanto si devono dare disposizioni dirette ai proprietari dei terreni;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 con la quale sono state approvate le prescrizioni regionali antincendi con validità triennale 2020-2022;

**VISTO** l'allegato alla deliberazione di cui sopra "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 15/7 del 23.04.2021 aggiornamento 2021;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 15/1 del 2.5.2022 aggiornamento 2022;

**CONSIDERATO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

**RILEVATA** la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Sedini, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da discariche abusive contenenti rifiuti vari e materiali infiammabili;

**CONSIDERATO** che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

**VISTO** l'allegato E (Prontuario delle sanzioni amministrative) allegato alla deliberazione di G.R. n. 15/1 del 2.5.2022;

**RITENUTO** di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

### **1) Entro il 1° giugno:**

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima, nonché l'area prospiciente alla stessa;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 27, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

### **2) Entro il 1° giugno:**

Ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con connesse aree a verde, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

### **3) Entro il 1° giugno:**

I proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

### **4) Entro il 15 maggio:**

Chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 15 maggio, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione dovrà essere contestuale ai tagli medesimi.

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro i termini sopra indicati, nel rispetto della succitata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte (pericolo d'incendio, incolumità - igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano), dovranno essere garantiti durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.

## SANZIONI

**In caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L. n. 353/2000 e della normativa di settore, ai contravventori della presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 (venticinque) euro ad un massimo di 500 (cinquecento) euro.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 2.05.2022.

## DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sedini [www.comune.sedini.ss.it](http://www.comune.sedini.ss.it).

La Polizia Locale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, le Forze dell'Ordine, la Compagnia Barracellare e tutti i soggetti incaricati della vigilanza ambientale sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza verrà trasmessa a:

- Polizia locale, SEDE;
- Alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nulvi;
- Stazione Carabinieri Sedini;
- Al Settore Comunale Edilizia/Ambientale e Protezione Civile di Sedini;
- Alla Compagnia Barracellare di Sedini;

**IL SINDACO**